

STATUTO

ARCOBALENO IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA PAOLO GRECO 7

Numero REA: ME - 264020

Codice fiscale: 03840230837

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-07-2025 - Statuto completo	2
--	---



Notaio Salvatore Buda

Repertorio numero 3.265

Raccolta numero 2.405

**ATTO COSTITUTIVO DI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno Duemilaventicinque

Il giorno ventiquattro del mese di giugno
(24.6.2025)

In Barcellona Pozzo di Gotto, nel mio studio sito in Via Giuseppe Verdi, numero 7. Avanti a me dottor Salvatore Buda, Notaio in Barcellona Pozzo di Gotto ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, sono presenti i signori:

1) AVENI Antonio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 13 giugno 1992, cittadino italiano, ivi residente in via Madonna del Latte, numero 10, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: VNA NTN 92H13 A638T;

2) AVENI Salvatore Fabio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 5 settembre 1994, cittadino italiano, ivi residente in Via Longano, numero 131/2, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: VNA SVT 94P05 A638T.

E' pure presente:

3) STIFANELLI Salvatore Giuseppe, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 20 febbraio 1969, cittadino italiano, ivi residente in Via Roma, numero 208, il quale dichiara che il suo codice fiscale è il seguente: STF SVT 69B20 A638Z.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei Componenti, i quali mi richiedono di ricevere quest'atto, col quale convengono e stipulano quanto segue:

A) E' costituita dai componenti Aveni Antonio e Aveni Salvatore Fabio, un'impresa sociale nella forma della società a responsabilità limitata denominata: **"ARCOBALENO IMPRESA SOCIALE S.R.L."**

B) La società ha sede nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato nel predetto Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in Via Paolo Greco, numero 7.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

C) La società ha per oggetto le attività indicate all'articolo tre dello statuto sociale, riportato in calce al presente atto.

D) La durata della società è fissata fino al trentuno

Registrato a Messina

il 25 giugno 2025

al numero 9.533

serie 1T

esatti euro 356

dicembre duemilaottanta.

E) Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila) e viene interamente assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- dal socio Aveni Antonio, per euro 5.000 (cinquemila), pari al cinquanta per cento (50%) del capitale sociale;
- dal socio Aveni Salvatore Fabio, per euro 5.000 (cinquemila), pari al cinquanta per cento (50%) del capitale sociale;.

Il venticinque per cento (25%) del predetto capitale sociale, pari ad euro duemilacinquecento (2.500), è stato versato all'organo amministrativo di detta società, come infra nominato, come segue:

- da parte del socio Aveni Antonio, per euro 1.250 (milleduecentocinquanta), pari al venticinque per cento (25%) della quota sottoscritta, a mezzo di assegno circolare numero 3113207539-00 emesso da banca Intesa Sanpaolo, filiale di Barcellona Pozzo di Gotto, intestato alla società con clausola non trasferibile;
- da parte del socio Aveni Salvatore Fabio, per euro 1.250 (milleduecentocinquanta), pari al venticinque per cento (25%) della quota sottoscritta, a mezzo di assegno circolare numero 3113207538-12 emesso da banca Intesa Sanpaolo, filiale di Barcellona Pozzo di Gotto, intestato alla società con clausola non trasferibile;

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto detta somma e ne rilascia ampia e liberatoria quietanza.

F) Viene nominato Amministratore unico della costituita società, per la durata di tre esercizi sociali, il socio Aveni Salvatore Fabio, il quale, presente, accetta, dichiarando di aver presentato alla società dichiarazione che attesti l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, dichiarazione che rimane depositata agli atti della società e di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge.

Detto Amministratore è sin d'ora autorizzato a provvedere al disbrigo di tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della predetta società a responsabilità limitata, ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che saranno eventualmente necessarie ai fini della relativa iscrizione nel registro delle imprese.

G) Viene, altresì, nominato quale sindaco della costituita società, per la durata di tre esercizi sociali, il qui presente dottor Stifanelli Salvatore Giuseppe, il quale, presente, accetta, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dei requisiti richiesti dagli articoli 2397, comma 2 e 2399 codice civile.

H) L'importo globale approssimativo delle spese per la

costituzione poste a carico della società ammonta a circa euro 1.500 (millecinquecento).

H) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre duemilaventicinque.

I soci convengono che la costituita società è retta dai seguenti patti, clausole, condizioni e norme di funzionamento in genere:

Articolo 1) 1.1 E' costituita un'impresa sociale nella forma della società a responsabilità limitata denominata: **"ARCOBALENO IMPRESA SOCIALE S.R.L."**.

Articolo 2) 2.1 La società ha sede nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese, i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato nel predetto Comune in Via Paolo Greco, numero 7.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3) 3.1 La società esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dell'articolo 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa Sociale), con particolare riferimento alle seguenti attività:

a) Interventi e servizi sociali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, aventi ad oggetto la prevenzione, la riduzione e l'eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, tra cui: prestazioni socio-assistenziali rivolte a minori, anziani, disabili, persone in condizioni di povertà o emarginazione sociale; interventi, servizi e prestazioni in favore di persone con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni; attività riconducibili alla legge 22 giugno 2016, n. 112 ("Dopo di noi"), volte alla promozione dell'autonomia e alla piena inclusione sociale delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

b) Interventi e prestazioni sanitarie, realizzati in regime ambulatoriale, domiciliare, residenziale o semi-residenziale, anche in collaborazione con enti del Servizio Sanitario Nazionale e/o soggetti accreditati, finalizzati alla prevenzione, cura, riabilitazione e promozione della salute.

c) Prestazioni socio-sanitarie, ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che integrano i servizi sanitari e quelli

sociali per rispondere in maniera unitaria ai bisogni di tutela della salute e di assistenza delle persone in condizioni di fragilità, tra cui: assistenza domiciliare integrata (ADI);

servizi per persone con disturbi psichici o dipendenze;

supporto a nuclei familiari con minori in difficoltà o persone non autosufficienti.

d) Attività di educazione, istruzione e formazione professionale, anche non formale, rivolta a tutte le fasce di età e in particolare a soggetti fragili o svantaggiati; attività culturali di interesse sociale, con finalità educativa e di promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, quali: laboratori espressivi e creativi; iniziative culturali e artistiche a valenza formativa; progetti educativi rivolti a minori, giovani e famiglie.

e) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, inteso come rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, di norma situata in un Paese in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e sostenibilità.

f) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di svantaggio, vulnerabilità o marginalità, attraverso attività di orientamento, formazione, accompagnamento e tutoraggio lavorativo.

La società potrà inoltre esercitare ogni attività connessa, accessoria o strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti previsti per gli enti del Terzo Settore e le imprese sociali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La società assume la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017 e quella di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, impegnandosi a rispettare tutti i vincoli previsti, in particolare la società non ha scopo di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve,

comunque denominate, a soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 4) 4.1 La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaottanta.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Articolo 5) 5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito, nei limiti stabiliti dalla legge, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione).

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

5.4 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.5 In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Articolo 6) 6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omissa il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Sindaco (o del Revisore), se nominato. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.

Articolo 7) 7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Detti finanziamenti dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario, sono comunque fatti salvi i limiti imposti dalla legge, dal D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e delle altre norme vigenti in materia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 codice civile.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Articolo 8) 8.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 9) 9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Articolo 10) 10.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà o il diritto di usufrutto della partecipazione ed anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata

di un esperto nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente;nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società,della sua redditività,del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti,della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie,con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società;

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. I soci possono comunicare al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

Il trasferimento delle partecipazioni,se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese.Nel caso di trasferimento,per atto tra vivi,eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo,lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto,degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Articolo 11) 11.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto,gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12) 12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017; b) la nomina dell'organo amministrativo; c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del sindaco o del revisore, anche nel rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. 112/2017; d) le modificazioni del presente atto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

12.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo articolo 13 che nelle forme di cui al successivo articolo 14, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 13) 13.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 14.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del sindaco, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione); - l'indicazione dei soci consenzienti; - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

13.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; - la menzione dell'eventuale parere del Sindaco, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci

i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi.

13.4 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.5 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

13.6 La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci. La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima. La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

13.7 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 13.6 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 13.2 (consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni dei soci.

13.8 I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 14) 14.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 12.2 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

14.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a

coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purchè, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

14.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 15) 15.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel caso di cui al successivo articolo 18.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui al successivo articolo 18.1 sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo articolo 18.1 sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

15.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con

intervenuiti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 16) 16.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16.2 Il diritto di voto spetta a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.

16.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né al sindaco (o al revisore), se nominato, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

16.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale

sociale.

16.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

16.6 L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 12.2 punti d) ed e) nei quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti e comunque col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Restano comunque salve le altre disposizioni del presente atto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

16.7 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 17) 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

17.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

17.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18) 18.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione

della nomina;c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

18.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi articolo 7 D.Lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come limite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a tal fine presentare:

- * dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017;

- * dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pendenti;

- * dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte dalla società.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile e coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità coi requisiti richiesti dal D.Lgs. 112/2017.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rappresentanti degli Enti di cui all'articolo 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.

18.3 Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

Articolo 19) 19.1 Gli Amministratori resteranno in carica per tre esercizi sociali o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

19.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

19.3 E' ammessa la rieleggibilità.

19.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20) 20.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente articolo 18.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 21) 21.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente articolo 18.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo articolo 22.1, sono adottate mediante

consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

21.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;- la menzione dell'eventuale parere del sindaco, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);-
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari. Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

21.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del sindaco, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

21.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

21.5 La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del

presente articolo,dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione,in originale,sarà conservata agli atti della società.

21.6 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto 21.5 nel caso in cui la decisione adottata a sensi del precedente punto 21.2(consultazione scritta) sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

21.7 Con la maggioranza di cui al precedente punto 21.4,gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Articolo 22) 22.1 Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475,quinto comma, codice civile,ovvero nel caso di cui al precedente articolo 21.7,ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto,le decisioni del Consiglio di Amministrazione,che sia stato nominato a sensi del precedente articolo 18.1 sub b),debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

22.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata,ovvero,con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo(ad esempio fax,posta elettronica),almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima,nei quali vengono fissate la data,il luogo e l'ora della riunione,nonchè l'ordine del giorno.Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax,all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori;b) si raduna presso la sede sociale o altrove,purchè in Italia.

22.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,anche senza convocazione formale,quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco se nominato.

22.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati,e ciò alle seguenti condizioni,cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,regolare lo

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

22.5 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

22.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza a sensi del successivo articolo 36 debbono essere adottate con deliberazione collegiale a sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

22.8 Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 quinto comma codice civile ed a quelle indicate al successivo articolo 36, le decisioni degli Amministratori, che siano stati nominati a sensi del precedente articolo 18.1 sub c), debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli Amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un Amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni di cui ai precedenti punti 22.2, 22.3 e 22.4.

Articolo 23) 23.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente atto riservano espressamente ai soci.

23.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci a sensi dei precedenti articoli 12.2 e 14.1 la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (a

sensi dell'articolo 18.1 sub b) questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 codice civile e di cui al precedente punto 23.1 ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

23.4 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente articolo 18.1 sub c), i poteri di amministrazione di cui al precedente punto 23.1, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Articolo 24) 24.1 L'amministratore Unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

24.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente articolo 18.1 sub b), la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza e/o impedimento di questi al Vice Presidente.

24.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (a sensi del precedente articolo 18.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

24.4 La nomina di direttori e di institori spetta all'Organo Amministrativo. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina. L'assemblea dei soci potrà nominare uno o più direttori tecnici, avente/i i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e che dura o durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Articolo 25) 25.1 Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lg. 112/2017.

25.2 Per l'organo amministrativo potrà essere accantonata in bilancio una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa.

25.3 In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo

compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 26)

26.1 In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, la società prevede obbligatoriamente nel presente statuto la nomina di un organo di controllo.

26.2 Tale organo può essere costituito in forma monocratica, mediante la nomina di un Sindaco Unico, oppure in forma collegiale, mediante la nomina di un Collegio Sindacale (composto da tre membri più due supplenti), secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci.

Il Sindaco Unico, o ciascun componente del Collegio Sindacale, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dagli articoli 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile. In particolare, almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

26.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. Nell'ambito della qualifica di impresa sociale, l'organo di controllo esercita altresì il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della società, ai sensi del Decreto Legislativo 112/2017.

26.4. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo, che ne attesta la conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 27) **27.1** Salvo quanto previsto dal successivo articolo 27.1 la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

27.2 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma

dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 28) 28.1 Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento all'articolo 2477 codice civile ed alla normativa esistente in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

RECESSO e ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 29) 29.1 Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge o dal presente atto.

29.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Articolo 30) 30.1 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro sei mesi dalla comunicazione della volontà di recedere. Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473 commi 3 e 4 del Codice Civile.

Sono fatti comunque salvi i limiti imposti dalla legge al fine di evitare la distribuzione, anche diretta di utili, previsti dal D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e delle altre norme vigenti in materia.

Articolo 31) 31.1 - E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2466

codice civile. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento. Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

31.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 14 e seguenti nel rispetto del principio di non discriminazione. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

31.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

31.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 30, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 32) 32.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

32.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge, in particolare in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

32.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi a sensi del precedente articolo 13, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 33) 33.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Come statuito all'articolo tre del presente statuto la società non ha scopo di lucro soggettivo.

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, è vietata ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta, nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 3, comma 2 e dall'articolo 16 D.Lgs. 112/2017.

33.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti, nei limiti suddetti, esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non

può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

33.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi. Per il resto, sulla riserva legale, si fa rinvio alle norme esistenti in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34) 34.1 Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alla legge e fissa le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 36 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, né superiore a quanto stabilito dalla legge ed, in particolare, dagli articoli 2 e 13 del D. Lgs, 112/2017.

L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

- a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;
- b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 37 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 38 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12

D. Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D. Lgs, 112/2017, allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 39) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente atto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito libro delle comunicazioni ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 40 Per quanto non previsto nel presente atto valgono in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società a responsabilità limitata.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me in parte dattiloscritto ed in parte scritto a mano su dodici fogli di carta dei quali occupa facciate quarantasei e quanto in questa quarantasettesima fin qui. Da me letto ai Comparenti che lo approvano e confermano. Viene sottoscritto alle ore diciannove e quarantuno minuti.

Firmato: Antonio Aveni

Salvatore Fabio Aveni

Salvatore Giuseppe Stifanelli

dr Salvatore Buda notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.